



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 10/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2014, n. 678

Cont. n. 116/12/AL. Corte di Cassazione - F. D.L. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il sig. F.D.L. ha chiesto al Tribunale di Bari di dichiarare, in virtù dell'art. 18 della l. 23.5.1997 n. 135 e dell'art. 16 della L.R. n. 9/2000, il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale relative al procedimento penale di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari del 23.3.2009 da liquidarsi in separata sede, con condanna della Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio;

con memoria depositata il 23.3.2012, la Regione Puglia si è costituita nel giudizio contrassegnato dal n. 13081/2011 r.g., chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese e competenze di lite;

con ordinanza n. 2265 del 28.5.2012, depositata il 30.5.2012, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dal sig. F.D.L., condannando il ricorrente al pagamento in favore della Regione Puglia delle spese di lite;

con atto di appello notificato il 28.6.2013, il sig. F.D.L. ha impugnato la su indicata ordinanza, chiedendo alla Corte d'appello di Bari di dichiarare il diritto dell'appellante, in virtù dell'art. 16 L.R. 9/2000 e dell'art. 18 D.L. 67/1997 conv. nella L. 135/1997, ad ottenere il rimborso delle spese di patrocinio legale (da liquidarsi in separata sede) relative al procedimento penale di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Bari del 23.3.2009, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;

con sentenza del 9.4.2013 n. 740, depositata il 28.6.2013, la Corte d'Appello di Bari ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale n. 2265 del 28.5.2012 e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 10.740,00 oltre spese borsuali e accessori;

con ricorso per cassazione notificato il 19.2.2014, il sig. F.D.L. ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari su indicata e ha concluso "per l'accoglimento del presente ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari e per la cassazione della impugnata decisione con rinvio ad altra Corte di Appello";

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 27.2.2014 ha conferito procura speciale all'avv. Marina Altamura, delegandola a rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 740/2013, depositata il 28.6.2013, proposto dal sig. F.D.L.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel su indicato giudizio per Cassazione a mezzo dell'avv. Marina

Altamura;

Settore di Spesa: Avvocatura regionale;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e delta delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
